

VADEMECUM

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'accordo di integrazione. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve sottoscrivere l'accordo e rispettarne i termini. La novità importante riguarda il sistema dei crediti.

1) CHI DEVE SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO

L'accordo di integrazione deve essere sottoscritto dai cittadini extracomunitari, maggiori di 16 anni e che fanno richiesta del permesso di soggiorno. Nel caso di minori tra i 16 e i 18 anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori purché regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,

2) CHI NON DEVE SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO

- Minori non accompagnati
- Portatori di handicap
- Vittime della tratta.

3) REGOLE DELL'ACCORDO

- L'accordo viene stipulato allo Sportello Unico della Prefettura o alla Questura competente al momento della richiesta del Permesso di Soggiorno.
- L'accordo è tradotto nella lingua dello straniero o in mancanza di questa, in una delle 20 lingue previste dal Ministero.
- Al momento della sottoscrizione dell'accordo vengono assegnati 16 crediti.

4) DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo ha la durata di 2 anni durante i quali lo straniero si impegna a ottenere i crediti necessari all'adempimento dell'accordo. Se dopo 2 anni il cittadino non ha ancora i requisiti, può chiedere una proroga.

5) IMPEGNI DEL CITTADINO

- Con l'accordo il cittadino si impegna a acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER.
- Acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni.
- Acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia (sanità, scuola, lavoro).
- Garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione ai figli minori.

6) IMPEGNI DELLO STATO

- Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero, anche in collaborazione con le Regioni, gli Enti locali e il CPIA.
- A garantire una sessione di formazione civica presso il CPIA.

7) SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, il cittadino straniero è tenuto a partecipare alla sessione gratuita di formazione civica organizzata dallo Sportello Unico presso il CPIA. Gli argomenti sono i seguenti: educazione civica, diritti e doveri, sanità, lavoro e sicurezza.

8) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE

In caso di assenza dalla sessione di formazione, è possibile chiedere un ulteriore appuntamento; la mancata presentazione al secondo appuntamento, non consente di prenotare nuovamente e comporta la decurtazione dei crediti.

9) CREDITI

I crediti sono legati al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura e della vita civile e devono essere documentati. Per accumulare crediti occorre svolgere delle azioni; scegliere il medico di base; seguire corsi di formazione e di apprendimento della lingua italiana; stipulare un contratto di locazione o una compravendita; dedicarsi ad attività lavorative e imprenditoriali; avere seguito corsi di formazione nel paese d'origine.

10) DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti possono essere decurtati a causa di condanne, provvedimenti giudiziari e illeciti amministrativi.

11) VERIFICA DELL'ACCORDO

Un mese prima della scadenza biennale dell'accordo, lo Sportello Unico procede alla verifica della documentazione e comunica al cittadino l'avvio della procedura. Il cittadino straniero presenta la documentazione necessaria al riconoscimento dei crediti, vale a dire l'attestazione di livello A2 di conoscenza della lingua italiana e l'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori.

12) PUNTEGGIO E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Numero di crediti uguale o superiore a 30: attestato A2 e Accordo.

Numero di crediti tra 1 e 29: proroga dell'accordo di 1 anno e mancanza di attestazione A2.

Nessun credito: risoluzione dell'accordo per inadempimento e revoca del Permesso di Soggiorno con relativa espulsione.